CAMERA DEI DEPUTATI N. 2513

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato IOZZELLI

Presentata il 21 novembre 1973

Modifiche alle norme sul libretto di lavoro e sua estensione ad altre categorie

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Si rende necessario l'aggiornamento del libretto di lavoro, istituito con la legge 10 gennaio 1935, n. 112, per mettere a disposizione dei lavoratori, degli enti previdenziali ed assistenziali e delle amministrazioni pubbliche, una documentazione valida per una migliore realizzazione, nel mondo del lavoro, della giustizia contributiva e distributiva e per eliminare, o almeno attenuare, le gravi distorsioni che si verificano.

La recente decisione di aumentare le sole pensioni minime dell'assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia, superstiti (AGO) richiama l'attenzione su una delle suddette distorsioni che va eliminata, perché danneggia la posizione assicurativa dei lavoratori e consente una sleale concorrenza tra i lavoratori e tra i datori di lavoro.

In relazione a tale distorsione dev'essere ricordata l'esistenza di un elevato numero di pensioni minime: attualmente ne vengono erogate ai lavoratori dipendenti 4.233.000. Secondo gli esperti, tale cifra raggiungerà nel 1976, per tutte le categorie dell'AGO, l'importo complessivo di 8.055.100.

Un così elevato numero di pensioni minime non può trovare altra spiegazione che in una estesa evasione contributiva.

Infatti non si può ammettere che milioni di persone abbiano lavorato in tutta la loro vita, per periodi che nel complesso sono inferiori a quindici anni, cioè per un numero di anni inferiore a quello richiesto per avere una pensione di poco superiore al minimo.

È da tener presente che contribuiscono alla determinazione dell'importo delle pensioni i contributi figurativi accreditati sulla posizione assicurativa del lavoratore, dovuti per i periodi di servizio militare, disoccupazione indennizzata, malattia, maternità.

Anche l'importo, insufficiente rispetto alle esigenze di vita, delle pensioni superiori al minimo, è un'altra prova delle evasioni contributive realizzate con l'integrale omissione contributiva o con il calcolo dei contributi su retribuzioni inferiori a quelle reali.

Ulteriore conferma delle suddette distorsioni sono le numerose vertenze e cause sull'esistenza del rapporto di lavoro, sulle differenze paga che suscitano forti contrasti.

In una società avanzata che vuole costruire uno Stato sociale fondato realmente sulla giustizia non si può tollerare il permanere di una situazione caotica per quanto riguarda la posizione dei lavoratori, perché ostacola il progresso e non permette ai cittadini che fruiscono dei redditi più bassi di avere sostan-

ziali adeguamenti in rapporto al tenore generale di vita, perché sono ripartite irrazionalmente le riserve disponibili. Infatti, anche con la nuova misura dei minimi, i beneficiari dei medesimi non hanno ancora l'indispensabile per vivere.

Gli inconvenienti sopra indicati si verificano in tutti i rapporti di lavoro, ma in misura assai elevata nel lavoro precario che, per questo motivo, in questi ultimi tempi, desta legittime preoccupazioni nel mondo sindacale che è alla ricerca ed all'attuazione di provvedimenti con i quali si dovrebbe modificare l'attuale situazione.

Questo non può lasciare indifferenti, come fosse il risultato di fatti contingenti. Il non riconoscimento dei diritti conseguenti al lavoro, si verifica principalmente a causa della disoccupazione, la quale, nonostante l'articolo 4 della Costituzione emanato da oltre 25 anni che riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e fa obbligo alla pubblica amministrazione di promuovere le condizioni che rendano effettivo questo obiettivo, alto è tuttora il numero dei disoccupati e dei sottoccupati.

In presenza di una grave e persistente disoccupazione, mancando di una sicura documentazione sulle condizioni in cui si svolge il lavoro, è facile il ricorso a comportamenti illegali, favoriti dagli stessi lavoratori timorosi di perdere l'occupazione e di avere maggiori difficoltà a trovarla di nuovo quando l'avessero perduta.

In relazione alla situazione descritta, si propongono delle modifiche e delle integrazioni al libretto di lavoro e la sua estensione ai lavoratori autonomi che da tempo lo richiedono, affinché con tali modifiche il libretto di lavoro divenga una più idonea documentazione, da valere per chiunque, su quanto riguarda:

a) i diritti contrattuali e previdenziali che scaturiscono dal lavoro prestato per ridurre notevolmente le contestazioni, le vertenze, le cause;

b) i doveri dei datori di lavoro conseguenti alle prestazioni effettuate a loro favore per contenere in limiti accettabili le riduzioni illegittime del costo lavoro che determinano una sleale concorrenza tra gli imprenditori;

c) la posizione dei lavoratori nelle diverse attività svolte contemporaneamente o in tempi e località diverse, per evitare applicazioni arbitrarie di alcune disposizioni di legge.

Tale documentazione per il modo in cui deve essere realizzata, porterà alla riduzione e semplificazione degli adempimenti connessi con il lavoro e la sicurezza sociale, sollevando i lavoratori, i datori di lavoro e gli enti da un pesante lavoro. Inoltre limiterà i danni che la non esecuzione degli adempimenti, come previsto dalle leggi, può arrecare.

Il conseguimento dei suddetti obiettivi, richiesto urgentemente dallo sviluppo della società italiana, viene oggi facilitato dai moderni ritrovati della scienza quali la macchina per fotocopie.

Si illustrano di seguito i singoli articoli.

L'articolo 1 della legge n. 112 modificato dalla presente proposta, stabilisce il campo di applicazione in relazione alla necessità di documentare con sempre maggiore chiarezza diritti e doveri di tutti i lavoratori per i quali è prevista una speciale tutela. Pertanto si stabilisce l'estensione dell'obbligo del libretto oltre ai lavoratori dipendenti, anche agli autonomi, in considerazione del frequente cambiamento del tipo di attività da parte di molti, i quali svolgono contemporaneamente o in tempi successivi attività dipendente ed autonoma ed anche in località diverse in Italia ed all'estero. Ad essi si dà, con il libretto, per la validità che si intende conferirgli, la possibilità di avere più facilmente le prestazioni della sicurezza sociale.

L'estensione del libretto costituisce una garanzia, potendo avere certezza sull'identità professionale delle singole persone in ogni attività, evitando così improvvisazioni ed abusi nell'applicazione delle norme di legge come nello svolgimento di una doppia attività da parte di chi, per legge, non la può svolgere.

L'articolo 2 della legge n. 112 modificato dalla presente proposta, prevede che per ogni categoria che ha particolari caratteristiche, come quelle agricole, si faccia un tipo di libretto diverso, affinché risponda alle esigenze della specifica attività. In questo modo si rende più comprensibile il testo e si contiene la mole del libretto in modo da poterlo tenere comodamente in tasca.

Il libretto essendo tascabile, consente al lavoratore di averlo sempre a sua disposizione e quindi, quando lo ritiene necessario, può controllarlo e farlo controllare.

In questa maniera il lavoratore ha la possibilità di difendere direttamente i propri interessi, come è già previsto per la tutela della salute nei posti di lavoro dall'articolo 9 dello statuto dei lavoratori.

Inoltre il possesso di notizie sulla presenza al lavoro del prestatore d'opera che gli

enti possono conoscere attraverso la fotocopia del libretto impedirà al datore di lavoro di annotare nel libro paga o di comunicare agli enti previdenziali notizie false sulla presenza al lavoro dei dipendenti e sul trattamento ad essi corrisposto.

La norma che prevede l'inserimento delle notizie del libretto negli archivi INPS, ente che dovrà divenire l'esattore di tutti gli enti previdenziali, è di evidente utilità anche per il recupero, della posizione assicurativa mediante l'applicazione dell'articolo 1453 del codice civile e per ottenere il risarcimento del danno mediante l'applicazione dell'articolo 2116 del codice civile.

Le notizie nel libretto dovranno essere annotate con espressioni prestabilite disponendo di uno spazio assai limitato e per avere più sicuramente chiarezza e completezza su quello che viene annotato.

A titolo esemplificativo si riportano alcune espressioni da allegare ai modelli delle diverse categorie. Le espressioni sono state concepite per essere inserite in un libretto largo centimetri 8, lungo centimetri 14 con pagine a *depliant*.

ANNOTAZIONE DELL'UFFICIO DI COLLOCAMENTO.

(*Data*) nulla-osta per l'assunzione a (*nome e indirizzo della ditta*)

contr. (*sigla*) durata (*tempo indeterminato o da* a) come (*qualifica e mansione*)

retribuzione mensile lire (*cifra in lettere*)

(*Località e firma*)

Timbro con data

Avvertenza. – Il lavoratore che ha nel suo libretto la suddetta annotazione dell'ufficio del lavoro, la mostra al datore di lavoro che deve assumerlo. Il datore di lavoro annoterà le notizie nei suoi libri o farà fotocopia che farà sottoscrivere al lavoratore.

La sigla che deve distinguere un contratto da un altro viene apposta in considerazione del poco spazio disponibile nel libretto. Ogni ufficio di collocamento disporrà di un elenco dei contratti ognuno contraddistinto con una sigla.

ANNOTAZIONI DEL DATORE DI LAVORO.

(*Data*) (*nome della ditta*)

dal (*data*) corrisponde ogni mese lire

per p.b. lire (*cifra*) + cont. lire (*cifra*)

+ p.p. lire (*cifra*) totale lire (*cifra*)

(*qualifica e mansione*)

(*Firma*)

Timbro con data

Avvertenza. – Non annotando, il datore di lavoro, nei giorni successivi altri importi, significa che la retribuzione è rimasta dello stesso importo e tuttora è in vigore il rapporto di lavoro.

Qualora nella giornata vi siano sospensioni dal lavoro che comportano riduzione della retribuzione, il motivo va annotato, come pure la retribuzione che spetta durante la sospensione del lavoro, specie se dura più di un giorno.

Le lettere indicate riportate per indicare le varie parti delle retribuzioni vanno nel seguente modo interpretate:

p.b. = paga base
cont. = contingenza
s.a. = scatti anzianità
s. = straordinario
p.p. = premio di produzione
cott. = cottimo
m.g.c. = minimo garantito cottimo
c.c.l. = contratto collettivo lavoro

Invece della paga mensile può essere indicata per periodi più brevi come: per ogni giornata, per ogni ora. Le paghe relative a rapporti di lavoro brevi, o a giornata, o a pochi giorni, o a poche settimane, o a pochi mesi (fino a 4) vanno indicate nella cifra complessiva.

(*Data*) sospeso il lavoro per malattia alle ore 11.

(*Firma*)

(*Data*) nuova contingenza lire

dal (*data*)

(*Firma*)

(*Data*) aumento per s.a. lire

dal (*data*)

(*Firma*)

(*Data*) è cessato il rapporto di lavoro dal

(*data*)

(*Firma*)

L'articolo 3 della legge n. 112 modificato dalla presente proposta, stabilisce:

l'inserimento nel libretto della carta di identità, della patente e del passaporto in considerazione della estensione raggiunta dal loro uso, e per ridurre l'ingombro dei documenti da tenere in tasca, dare certezza che le notizie sul lavoro si riferiscono al titolare del libretto, facilitare l'ottenimento dei visti per recarsi all'estero perché il libretto fornisce ai consolati notizie interessanti;

un più stretto collegamento degli adempimenti del collocamento con quelli degli altri enti;

la documentazione dei dati indispensabili per una valida difesa dei diritti dei lavoratori e dei datori di lavoro.

La documentazione dei suddetti dati trova riscontro in precedenti legislativi.

L'ultimo comma dell'articolo 14 della legge 29 aprile 1949, n. 264 dispone che « l'ufficio di collocamento, nell'atto di soddisfare la richiesta del datore di lavoro, è tenuto ad accertare che le condizioni offerte ai nuovi assunti siano conformi alle tariffe ed ai contratti collettivi ».

Evidentemente il legislatore nell'inserire nella legge le norme sopra riportate intendeva

che « le condizioni offerte ai nuovi assunti » fossero, ad assunzione avvenuta, praticate dal datore di lavoro.

Se così non fosse non si capirebbe perché il legislatore avrebbe imposto all'ufficio di collocamento di accertare se le condizioni offerte siano conformi alle tariffe ed ai contratti collettivi.

Una volta fatto l'accertamento e trovate le condizioni offerte come vuole la legge, l'ufficio di collocamento non può, nel momento in cui fa conoscere l'offerta di lavoro, non far conoscere al lavoratore anche le condizioni di lavoro offerte che potrebbero essere superiori a quelle previste dai contratti collettivi.

L'ufficio di collocamento facendo conoscere al lavoratore oltre l'offerta di lavoro anche le relative condizioni, non toglie la libertà di contrattazione al datore di lavoro e neppure al lavoratore. Infatti questo ha la possibilità di offrire al lavoratore le condizioni che più ritiene conformi alla situazione economica della sua azienda.

Il lavoratore, accettata l'offerta di lavoro e le relative condizioni, ha contratto un patto individuale con il datore di lavoro.

Stipulando in questa maniera il patto individuale, perché tra le parti non sorgano contestazioni sul contenuto del medesimo, è opportuno che esso sia fissato per iscritto nel modo più sintetico e più completo, indicando anche il contratto da applicare.

Gli articoli 5 e 8 della legge n. 112 modificati dalla presente proposta, unificati, confermano il divieto di iscrizione nelle liste di collocamento e di assunzione dei lavoratori sprovvisti di libretto e aggiungono il divieto ai medesimi di prestare lavoro.

Il suddetto divieto porterà ad una perdita di guadagno per il lavoratore che non ottempera ad una norma stabilita per la difesa dei suoi interessi. Perciò la penalità rafforzerà la volontà del lavoratore a non prestare la sua opera quando non è fornito del libretto.

La sospensione dei lavoratori sprovvisti di libretto arreca una perdita notevole ai datori di lavoro, perché li colpisce nell'esercizio della loro attività, a volte compromettendola, specialmente in determinate attività come quella dello spettacolo, dell'edilizia, del commercio, dell'abbigliamento, delle lavorazioni stagionali, ecc., perché può creare difficoltà nel momento della più intensa attività.

Va rilevato, in proposito, che nelle dette attività quando è più intenso il lavoro sono più frequenti e gravi le illegalità.

L'articolo prevede, inoltre, il controllo delle regolarità del rapporto di lavoro attraverso l'esame del libretto sui posti di lavoro e presso gli uffici degli organi di vigilanza, con notevole vantaggio per i lavoratori, giacché ad essi i datori di lavoro non possono attribuire l'iniziativa del controllo.

Per questo esame non occorre personale altamente specializzato e quindi si potrà intensificare la vigilanza senza dover andare incontro a forti spese.

L'articolo 7 della legge n. 112 modificato dalla presente proposta, tratta dei ricorsi sulle indicazioni del libretto. Non contiene innovazioni. Rinvia al decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 10 della proposta, per quanto riguarda la competenza dell'ente che deve decidere i ricorsi, in considerazione che le competenze sono ancora da stabilire.

L'articolo 9 della legge n. 112 modificato dalla presente proposta, prevede le modifiche necessarie per adeguarlo alle norme proposte per quanto riguarda il rilascio del duplicato, nei casi di smarrimento, deterioramento ed esaurimento del libretto.

L'articolo 10 della legge n. 112 modificato dalla presente proposta, prevede la emanazione di più decreti presidenziali sulle norme di attuazione per le diverse caratteristiche delle lavorazioni e per una applicazione graduale delle nuove norme in relazione alle esigenze delle singole categorie.

Pertanto l'entrata in vigore della legge che si propone, non produce alcun effetto pratico. Si lascia all'iniziativa degli interessati di rendere operante la legge per quelle categorie che lo desiderino.

L'articolo 12 della legge n. 112 modificato dalla presente proposta, provvede all'aggiornamento delle penalità.

L'articolo 13 della legge n. 112 modificato dalla presente proposta, armonizza le norme in vigore con quelle che si propongono per quanto riguarda la fornitura dei libretti, il Ministero che dovrà provvedervi e lo stanziamento da effettuare.

L'articolo 2 prevede che le annotazioni siano apposte alla presenza del lavoratore per controllarne immediatamente la rispondenza rendendo più difficile al datore di lavoro annotare notizie inesatte e incomplete.

Per ridurre al minimo gli adempimenti e per rendere non troppo voluminoso il libretto è previsto che non si debbano ripetere le annotazioni tutte le volte che, pur essendo trascorso il tempo, non si sono modificate le condizioni di lavoro.

È evidente che nell'applicazione di questo criterio si devono seguire le norme contrat-

tuali. Ad esempio non annotando la presenza al lavoro tutti i giorni, significa che il lavoratore è stato presente in tutti i giorni lavorativi previsti nel contratto collettivo per la durata del contratto individuale.

Ciò vale anche per le assenze. Pertanto è da considerare assente il lavoratore per tutti i giorni successivi all'annotazione di assenza a tempo indeterminato fino a quando non sarà annotata la ripresa del lavoro.

L'inizio e la fine delle assenze per malattia saranno annotate dal medico.

L'articolo 3 prevede che il libretto di lavoro debba servire a diversi usi allo scopo di ridurre gli adempimenti, l'ingombro in tasca dei documenti, con l'utilizzo di alcune notizie per diversi fini. Tutto ciò risulta facilmente dall'esame dei documenti che possono essere sostituiti dal libretto:

1) la carta di identità, perché nel libretto vi sono tutte le notizie richieste per tale documento. La rapida e sicura identificazione della persona a cui devono essere attribuite le notizie contenute nel libretto è necessaria. Infatti nell'assicurazione di malattia, accade abbastanza di frequente che i datori di lavoro facciano figurare nel periodo di paga presenti tutti i lavoratori che hanno subìto una malattia, mentre non fanno figurare altri che pure sono stati presenti. La stessa cosa avviene nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Con tale accorgimento evadono molti contributi;

2) il passaporto, perché nel libretto essendoci gli elementi propri della carta di identità e lo spazio per i visti e le marche e in più molte altre interessanti notizie sul lavoratore, questo fatto faciliterà il rilascio del visto consolare per l'ingresso nei paesi che lo richiedono;

3) la patente d'auto, perché nel libretto di lavoro essendoci gli elementi propri della carta di identità e lo spazio per le dichiarazioni delle competenti autorità e per le marche, può il libretto, in considerazione della generalizzazione della patente, eliminare un ingombro;

4) la comunicazione della concessione del nulla-osta per l'assunzione, giacché il datore di lavoro, al momento dell'assunzione, potrà annotarla su presentazione del libretto da parte del lavoratore, nei propri libri o ne farà fotocopia che farà sottoscrivere al lavoratore;

5) l'attestato di iscrizione nelle liste dei disoccupati, giacché gli enti ai quali si rivolge il lavoratore disoccupato per ottenere le prestazioni quali l'indennità di disoccupazione, l'assistenza di malattia, gli assegni familiari anche nei casi di trasferimento della qualifica di capo-famiglia dal padre alla madre o ad un altro membro della famiglia, trascriveranno l'annotazione del libretto nei propri registri o ne faranno fotocopia che faranno firmare dal lavoratore;

6) la busta paga, giacché la retribuzione dovendo essere annotata nei suoi elementi nel libretto di lavoro, questa annotazione permette al lavoratore, eventualmente con l'aiuto del sindacato, di controllare se l'importo che gli viene pagato, dopo aver effettuato le detrazioni fiscali e contributive, è quello che gli spetta;

7) l'estratto conto delle retribuzioni e dei contributi da rilasciarsi dal datore di lavoro al lavoratore entro il 31 marzo di ogni anno secondo quanto prevede l'articolo 38 della legge n. 153, giacché il lavoratore già conosce le retribuzioni, essendo annotate sul libretto di lavoro e, quando vuole, può chiedere all'INPS, entro il termine di prescrizione, se siano stati versati i contributi per le suddette retribuzioni;

8) il libretto personale dell'INPS contenente i versamenti dei contributi effettuati dal datore di lavoro, giacché non serve più, come è facile comprendere, qualora si tenga presente il precedente n. 7 e quanto è stato detto in altre parti della presente relazione;

9) il libretto per l'assistenza di malattia, giacché i dati che attualmente sono in esso contenuti, sono nel nuovo libretto di lavoro, con in più l'identificazione personale;

10) il documento attestante le persone di famiglia a carico, giacché la relativa annotazione sul carico del capofamiglia verrà inserita nel libretto di lavoro dal comune di residenza per conto dell'INPS o direttamente da parte di questo istituto;

11) il documento attestante l'idoneità psico-fisica ad esercitare uno specifico lavoro, giacché le relative annotazioni sulle condizioni di salute saranno inserite nel libretto di lavoro;

12) il documento attestante la qualifica conseguita, giacché la relativa annotazione sulle qualifiche come e quando conseguite e da chi riconosciute verrà inserita nel libretto di lavoro.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Gli articoli 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, della legge 10 gennaio 1935, n. 112 sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 1. — Coloro i quali prestano la propria opera alle dipendenze altrui e i lavoratori autonomi soggetti all'obbligo di iscrizione in una o più assicurazioni sociali per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, le malattie comuni, l'invalidità e le malattie professionali debbono essere forniti di un libretto personale di lavoro durante lo svolgimento della loro attività, per provare la regolarità della loro posizione e per documentare lo svolgimento della medesima e i diritti che per essa sorgono ».

« ART. 2. — I diversi modelli di libretto che dovrà predisporre il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alle caratteristiche delle categorie a cui sono destinati, verranno allegati al decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 10 della presente legge.

I libretti saranno forniti dal predetto Ministero ai sindaci che li rilasceranno ai lavoratori dimoranti nel comune.

Il libretto sarà concesso, per la prima volta, gratuitamente al lavoratore; i duplicati saranno rilasciati dietro pagamento del prezzo del libretto stesso, che sarà determinato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I documenti e le certificazioni necessari per il rilascio del libretto sono esenti da qualsiasi tassa, da diritti e da spese.

Per particolari categorie alla predisposizione del tipo di libretto, alla fornitura dei libretti alle competenti autorità territoriali per il loro rilascio ai lavoratori e alla determinazione del prezzo provvederà il competente Ministero in seguito ad accordi con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Per gli stranieri il libretto sarà rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, su richiesta del lavoratore.

Il libretto deve avere formato tascabile e contenere pagine rigate per potervi effettuare annotazioni in ordine cronologico con espressioni prestabilite che saranno allegate ai modelli, di cui al primo comma del presente articolo e che dovranno essere scritte alla presenza del lavoratore.

Le notizie contenute nel libretto devono essere facilmente fotocopiabili.

Le pagine destinate alle notizie che deve annotare il comune, l'ispettorato della motorizzazione, la questura, i competenti enti per l'istruzione e per la formazione professionale e per la tutela dei professionisti devono essere fisse, le altre, mobili. Queste ultime all'inizio conterranno le generalità del lavoratore, il numero del libretto, nonché il timbro e la firma del sindaco.

È fatto obbligo al titolare del libretto, quando sono esaurite le pagine per le annotazioni e, in ogni caso, ogni cinque anni, di farlo fotocopiare dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per la conservazione delle notizie nei propri archivi e per controllare la rispondenza dei contributi e delle prestazioni alle retribuzioni, previste nei contratti collettivi e, se superiori a quelli reali e per fornire notizie ad enti pubblici ed alla magistratura.

Questi, quando vengono in possesso della fotocopia del libretto, devono trasmetterne copia agli enti pubblici indicati nel decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 10 della presente legge ».

« ART. 3. — Nel libretto, in relazione alla situazione di ogni titolare, dev'essere annotato, a cura delle persone o enti competenti quanto segue:

Comune:

— la fotografia, i dati anagrafici, i connotati, i contrassegni salienti, il numero di matricola e la data di compilazione della annotazione;

Ispettorato della motorizzazione:

— i veicoli per i quali è concessa l'autorizzazione alla guida, la data di rilascio dell'autorizzazione, la durata della medesima, le vidimazioni annuali, il numero dell'autorizzazione, la data di compilazione dell'annotazione;

Questura:

— i paesi per i quali è consentita l'entrata, i rinnovi e le estensioni di entrata in altri paesi, le marche per la validità della autorizzazione, i visti, il numero dell'autorizzazione, la data di compilazione dell'annotazione;

Competenti enti per l'istruzione e per la formazione professionale e per la tutela dei professionisti:

— il grado di istruzione, l'autorizzazione all'esercizio del mestiere o della pro-

fessione, la data di compilazione dell'annotazione;

Ufficio di collocamento al momento di iscrizione nelle liste dei disoccupati:

— l'iscrizione nelle liste, la classe, la data di iscrizione;

Ufficio di collocamento al momento dell'avvio al lavoro:

— il nulla-osta per l'assunzione, la qualifica, la mansione, l'indicazione del contratto collettivo da applicare, la durata del contratto individuale, la retribuzione offerta dal datore di lavoro di importo non inferiore a quella del contratto collettivo, la data di compilazione dell'annotazione;

Datore di lavoro al momento dell'assunzione:

— la data di inizio del lavoro, la qualifica, la mansione, la retribuzione distinguendo gli elementi che la compongono, la data di compilazione dell'annotazione. Per i lavoratori assunti per brevi periodi la retribuzione sarà indicata nella misura complessiva: ora, giornata, settimana, quattordicina, quindicina, mese;

Datore di lavoro successivamente all'assunzione:

— le variazioni degli elementi della retribuzione, il cambio di qualifica e di mansione, la sospensione dal lavoro, la ripresa del lavoro, la fine del rapporto di lavoro, la data di compilazione dell'annotazione;

Competente medico:

— l'idoneità al lavoro a seguito di visita medica per l'assunzione, di visita periodica durante il rapporto di lavoro, in occasione di malattie, la data di compilazione dell'annotazione;

Istituti previdenziali direttamente o tramite comune:

— la contribuzione versata, la contribuzione da versare, le persone a carico del lavoratore ai fini del conseguimento del diritto alle prestazioni a favore dei familiari, la data di compilazione dell'annotazione;

Istituti di malattia:

— il diritto all'assistenza, il medico prescelto, la data di compilazione dell'annotazione;

Lavoratore autonomo:

— la data di inizio dell'attività, la precisa indicazione dell'attività che verrà

svolta, la località dove verrà svolta, la data di compilazione dell'annotazione.

La data di compilazione dell'annotazione precederà le altre notizie.

Potrà essere inserita nel libretto ogni altra notizia prescritta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da altro Ministro competente indicato nel decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 10 della presente legge ».

« ART. 5 e 8. — È vietato agli uffici pubblici di collocamento di iscrivere negli elenchi i lavoratori non muniti di libretto, ai datori di lavoro di assumerli in servizio e ai medesimi di prestare la loro opera.

In occasione delle visite nei posti di lavoro, gli ispettori del lavoro e degli enti previdenziali possono farsi consegnare il libretto di lavoro, rilasciandone ricevuta. Il libretto dovrà essere riconsegnato entro la stessa giornata.

Gli organi pubblici di controllo competenti in materia di lavoro e previdenza sociale potranno accertare il possesso del libretto e la regolarità delle annotazioni invitando i lavoratori a recarsi nei propri uffici con il libretto di lavoro.

I lavoratori sprovvisti di libretto e quando non sono state effettuate le annotazioni prescritte, saranno sospesi dal lavoro per la durata e secondo le modalità stabilite nel decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 10 della presente legge ».

« ART. 7. — Contro le indicazioni annotate nel libretto è ammesso ricorso all'Ispettorato del lavoro da parte del titolare del libretto per la rettifica o la sospensione dell'indicazione senza pregiudizio delle azioni di legge ».

« ART. 9. — In caso di smarrimento o di deterioramento del libretto può esserne rilasciato il duplicato dal sindaco, facendone menzione nel nuovo libretto.

Nel caso di smarrimento le indicazioni già contenute nel libretto saranno nuovamente inserite dalle persone o enti di cui all'articolo 3 della presente legge, che si varranno delle notizie in loro possesso o delle eventuali fotocopie di cui fosse in possesso il lavoratore, o altra persona.

Nel caso in cui il libretto sia esaurito per mancanza dei fogli necessari per le indicazioni prescritte, saranno rilasciate altre pagine mobili dal sindaco ».

« ART. 10. — Le disposizioni della presente legge si applicano entro sei mesi dalla data

di entrata in vigore delle norme di attuazione ai lavoratori in esse indicati da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con gli altri Ministri competenti, dopo aver sentito le categorie interessate.

Nel decreto, di cui al comma precedente, dovranno essere indicate le norme di legge che, per essere in contrasto con quelle della presente legge, devono essere abrogate.

L'obbligo per il datore di lavoro e per il lavoratore autonomo di inserire le indicazioni di cui all'articolo 3 della presente legge decorre dalla scadenza del settimo mese dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma precedente.

Qualora, in determinati comuni o in casi particolari, non sia possibile ottemperare gli anzidetti obblighi, entro il suddetto termine, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può autorizzare proroghe entro sei mesi successivi ».

« ART. 12. — L'assunzione al lavoro di persone non munite di regolare libretto di lavoro sono punite con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000 per ogni lavoratore a cui si riferisce la contravvenzione, senza pregiudizio delle altre responsabilità.

Ad uguale pena soggiace il datore di lavoro in caso di registrazioni inesatte o incomplete.

Le registrazioni dolosamente inesatte o incomplete, sono punite con la multa da lire 50.000 a lire 200.000 per ogni lavoratore a cui si riferisce il reato.

Chiunque mette in circolazione od usa libretti non autorizzati dai competenti Ministeri è punito con l'ammenda da lire 25.000 a lire 500.000 ».

« ART. 13. — Alle spese occorrenti per la fornitura ai comuni e agli altri enti territoriali di libretti da rilasciarsi gratuitamente e dei registri e modelli eventualmente necessari, provvederà il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o altro Ministero competente, secondo quanto stabilito nel decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 10 della presente legge, con apposito stanziamento ».

ART. 2.

Le annotazioni nel libretto di indicazioni di cui all'articolo 3 della presente legge dovranno essere effettuate alla presenza del lavoratore.

Non dovranno essere ripetute per il trascorrere del tempo, se non si sarà verificata alcuna variazione nella situazione del lavoratore e nelle condizioni di lavoro ordinarie.

Le modalità e la documentazione richiesta saranno indicate nel decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 10 della presente legge.

ART. 3.

Il libretto di lavoro modificato secondo le norme della presente legge sostituisce: la carta di identità, il passaporto, la patente d'auto, la comunicazione del nulla-osta, l'estratto conto delle retribuzioni e dei contributi da rilasciare al lavoratore entro il 31 marzo di ogni anno dal datore di lavoro, la documentazione della contribuzione versata, il libretto per l'assistenza di malattia, il documento attestante le persone di famiglia a carico, il documento attestante l'idoneità al lavoro, il documento attestante la qualifica conseguita.

Gli enti e le persone che hanno bisogno di una documentazione sulla situazione del lavoratore e dei suoi familiari, sulle indicazioni di cui all'articolo 3 della presente legge per accertare i requisiti richiesti per la erogazione delle prestazioni, possono fotocopiare le notizie del libretto occorrenti facendo firmare la copia che trattengono.

Tale facoltà può essere esercitata anche dagli organi di vigilanza degli enti pubblici.

ART. 4.

Sono abrogati gli articoli 4, 6, 11, 14, 15 della presente legge e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quella della presente legge dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, per i lavoratori a cui si applicano le nuove norme sul libretto di lavoro.